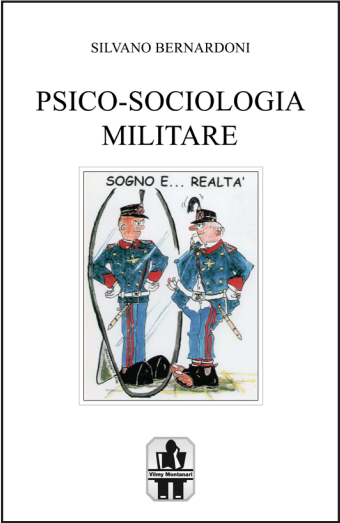
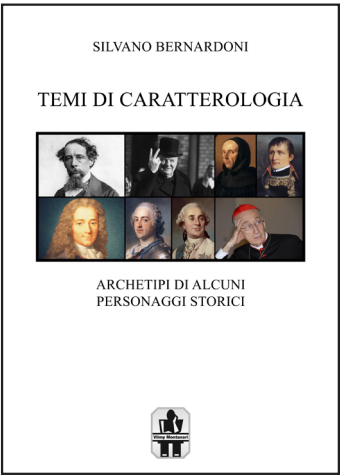




Recenti pubblicazioni dello stesso Autore



Silvano Bernardoni

**IL DIRITTO INTERNAZIONALE
UMANITARIO
CONTRO LA BARBARIE BELLICA**



Dedicato ai Cittadini
dei Comuni di
Marano sul Panaro e
Pavullo nel Frignano
(Modena)

PREFAZIONE

Nella parentesi temporale 1987-1993, ho tenuto una serie di lezioni di diritto internazionale umanitario presso la sede della Croce Rossa italiana in Marina di Massa (Massa e Carrara) alle crocerossine ed al corpo militare della medesima istituzione.

Dopo ripetuti corsi, presso diversi istituti giuridici nazionali e presso le università, ho effettuato un'attività di insegnamento (con relative esercitazioni pratiche) presso: l'ex Comando Territoriale di Firenze, l'Accademia militare di Modena, la Scuola di Applicazione di Torino e la Scuola sottufficiali di Viterbo e al personale in predicato per le missioni all'estero.

Quanto riportato nel presente scritto, mi obbliga di rendere onore al mio "maestro" Gen. Pietro Verri che, primo in Italia, ha codificato la legislazione del diritto internazionale umanitario ed ha formato una serie di docenti universitari e di ufficiali docenti delle tre forze armate .

Questi ultimi erano destinati ad affiancare, in qualità di consulenti giuridici, i comandanti delle grandi unità e nel territorio metropolitano e nelle missioni di pace all'estero.

Silvano Bernardoni

INDICE

PARTE PRIMA

GENERALITA' E SVILUPPO STORICO

1.	CONTENUTO.....	11
2.	DENOMINAZIONE.....	19
3.	PRIMA DELLA CODIFICAZIONE.....	20
4.	DAGLI INIZI DELLA CODIFICAZIONE ALLA VIGILIA DELLA 2 ^a GUERRA MONDIALE.....	22
5.	DOPO LA 2 ^a GUERRA MONDIALE.....	28
6.	I PROTOCOLLI AGGIUNTI NEL 1977 ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 12 AGOSTO 1949.....	34
7.	NECESSITA' MILITARE E PROPORZIONALITA'.....	37
8.	CONVENZIONI FRA BELLIGERANTI.....	43
9.	RAPPORTO DI NEUTRALITA'.....	49
10.	IL DIRITTO DEI CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI.....	53
11.	LA DIFFUSIONE DEL DIRITTO DELLA GUERRA.....	55
12.	LE VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELLA GUERRA E LA LORO REPRESSIONE.....	57
13.	CONSIDERAZIONI FINALI	58
14.	CRONOLOGIA DEL DIRITTO DELLA GUERRA.....	60

PARTE SECONDA

NORME ESSENZIALI PER LA CONDOTTA DELLE OPERAZIONI MILITARI

15.	COMBATTENTI E FORZE ARMATE.....	60
16.	MEZZI DI GUERRA.....	63
17.	METODI NELLA CONDOTTA DELLE OPERAZIONI.....	65
18.	CRONOLOGIA DEL DIRITTO UMANITARIO NEI CONFLITTI ARMATI.....	73
ALLEGATI N.6 (CORSI E STUDI DI SETTORE).....		78
APPENDICE: IL CASO DEL DOTTOR ARCADIO BUFFAGNI.....		85

PARTE PRIMA

GENERALITA' E SVILUPPO STORICO

1. CONTENUTO

Di fronte alla guerra, la comunità internazionale agisce oggi seguendo due direttrici, la prima delle quali ha per oggetto la messa al bando del fenomeno attraverso soluzioni che consentano di evitare che le controversie fra Stati sfocino nel ricorso alle armi.

E' il sistema delle Nazioni Unite a perseguire tale obiettivo, avendo condannato il cd. "ius ad bellum" (diritto alla guerra) ed affermato lo "ius contra bellum" (diritto contro la guerra), ossia il divieto del ricorso alla guerra salvo il caso di legittima difesa da esercitare finché il Consiglio di Sicurezza non attui le misure previste dalla Carta delle Nazioni Unite.

Si debbono in questa sede tralasciare le attività svolte in tale direzione, e concentrare ogni attenzione sull'altra direttrice, quella che vuole "regolare" la guerra, e che è imposta dalla constatazione che il sistema delle Nazioni Unite, se ha potuto evitare finora conflitti su scala mondiale, non è riuscito ad impedire conflitti di portata minore, ma per questo non meno tragici per i popoli coinvolti.

Quando si esamina l'Istituto della guerra secondo il diritto internazionale, si rilevano due suoi aspetti essenziali: a. La guerra – azione (o guerra in senso materiale), la quale comporta l'uso effettivo della forza armata;
b. La guerra-situazione giuridica, che si contrappone allo stato di pace, che è o dovrebbe essere, nella fase storica attuale, la situazione giuridica normale fra soggetti del diritto internazionale.

Questi due aspetti dell'Istituto della guerra sono fra loro collegati, nel senso che: la guerra-azione provoca il sorgere dello stato di guerra, ove questo non fosse già sorto mediante la dichiarazione di guerra, lo stato di guerra legittima, e il ricorso alla guerra-azione.

Occorre però considerare che in dottrina vi sono autori che ravvisano una certa dissociazione fra lo stato di guerra e l'esercizio effettivo della violenza bellica, nel senso che, non sempre, la dichiarazione dell'esistenza di uno stato di guerra è seguita dalla condotta di operazioni militari attive.

Infatti, dato che la guerra moderna coinvolge l'intera vita politica ed economica degli Stati implicati e viene combattuta anche mediante attività che, esplicate in quei settori, contribuiscono in misura non irrilevante alla sconfitta dell'avversario, è concepibile che lo stato

membro di una coalizione partecipi alla guerra senza partecipare direttamente alle operazioni militari. I suoi atti ostili che, escludendolo dalla categoria dei neutrali, presuppongono e comportano lo stato di guerra, si esplicano nei settori: politico, economico e simili e possono anche essere connessi direttamente con le operazioni militari, come, ad esempio, mettere basi militari a disposizione di un alleato, consentire il transito sul proprio territorio di forze e mezzi alleati, ecc., ma non vanno al di là, ossia le sue forze armate non combattono.

Il che non esclude che l'avversario replichi in modo tale da obbligarlo ad operazioni militari attive.

Casi di partecipazione ad una guerra nei vari campi possibili, ma con esclusione dell'esercizio diretto della violenza materiale, si sono avuti durante le due guerre mondiali. Vari Stati, soprattutto dell'America latina, hanno, infatti, dichiarato guerra alle "potenze centrali" (prima guerra mondiale) o alle potenze "dell'Asse" (seconda guerra mondiale), ed hanno compiuto, nei loro confronti attività ostili di carattere politico ed economico, senza partecipare direttamente alle operazioni militari. Quelle attività costituivano la loro partecipazione alla guerra e comportavano per esse lo stato di guerra, al quale hanno poi posto fine stipulando trattati di pace.

Questa teoria non è accolta da tutta la dottrina, perché vi sono autori che sostengono, invece, che non ci può essere guerra senza ostilità effettive. Per contro, gli avvisi sono concordi nel riconoscere che la dissociazione fra stato e ostilità effettive esiste, fra Stati che si sono combattuti materialmente, nel periodo intercorrente fra un armistizio ed il trattato di pace.

Va, del pari, tenuto presente, che l'uso della forza armata può avvenire in forme parziali e circoscritte, tali da non determinare la cessazione dello stato di pace.

Ci riferiamo ai c.d. procedimenti non bellici o mezzi coercitivi al di fuori della guerra, quelli che la dottrina anglo-sassone chiama “act short of war”, citando gli esempi della battaglia navale di Navarino (1827) tra forze turco-egiziane e forze anglo-franco- russe, della occupazione americana di Vera Cruz (1914) e della occupazione italiana di Corfù (1923).

In codesti casi, il criterio per stabilire se vi sia o meno guerra, si deve ricercare nella intenzione delle parti (animus belligerandi) per determinare la quale occorre prendere in considerazione non solo le loro dichiarazioni, ma anche le loro attività materiali, alle quali spetta, anzi, una rilevanza prevalente.

Si deve, tra l'altro, tenere presente l'ipotesi non scolastica della cd. "guerra simulata", che si ha quando uno Stato non dichiara formalmente la guerra nei confronti di un altro Stato ed asserisce, anzi, di non muovere guerra, ma di eseguire, ad esempio, un atto di rappresaglia o di autotutela, o di agire in stato di necessità. E tuttavia conduce ostilità in maniera generale ed illimitata, sì da rendere indubbio che di guerra si tratti.

Va aggiunto che il procedimento non bellico può trasformarsi in procedimento bellico a causa delle caratteristiche preminenti (prolungamento nel tempo, estensione nello spazio, grado di intensità) che, ad un certo momento, assumono le attività militari svolte dallo Stato che le ha intraprese, oppure quelle con le quali risponde lo Stato vittima dell'aggressione; come anche, naturalmente, nel caso che l'uno o l'altro dichiari formalmente la guerra.

La guerra-azione è sottoposta a limitazioni da apposite norme del diritto internazionale pubblico (*ius in bello*), con le quali si stabilisce: chi possa legittimamente compiere atti di violenza bellica, quali mezzi e metodi di guerra siano vietati, ed in quale proporzione, rispetto ai risultati perseguiti possano essere impiegati mezzi e metodi non vietati, le persone, i beni e i luoghi nei confronti dei quali non possa essere esercitata la violenza bellica, quale protezione debba essere assicurata

alle vittime della violenza bellica: le persone civili con speciale riferimento agli abitanti di territori soggetti ad occupazione militare; i combattenti che siano stati posti fuori combattimento per una causa qualsiasi, in quale modo e con quale scopo i belligeranti possano stipulare convenzioni fra di loro, le norme che regolano la condotta dei belligeranti verso i neutrali e di questi verso quelli, l'obbligo della diffusione del diritto della guerra, l'obbligo di reprimere le violazioni delle norme del diritto della guerra.

Lo scopo, dunque, di questo diritto è esclusivamente “umanitario”, perché volto a rendere meno disumane le conseguenze della lotta armata, con ciò rispondendo a un dovere imposto dal progresso morale dell'umanità, che reclama, per il caso di guerra, la riduzione al minimo delle sofferenze e delle distruzioni, e la eliminazione di quelle inutili e superflue. Esigenza, questa, resa sempre più sentita dal carattere totale ed estremamente micidiale della guerra moderna.

Esso è chiamato a disciplinare la condotta della guerra comunque dichiarata o iniziata, e cioè lecitamente oppure violando un dovere internazionale.

Dal punto di vista temporale, il momento iniziale dell'applicazione del diritto della guerra coincide con l'inizio della guerra – azione o con l'inizio

dello stato di guerra, a seconda che l'una preceda l'altro. Il momento finale coincide, invece, con la fine dello stato di guerra.

Sotto il profilo spaziale, l'applicazione del diritto bellico ha un ambito limitato se ci si riferisce allo spazio in cui è lecito l'esercizio della violenza bellica, spazio che è chiamato "regione della guerra".

Se ci riferiamo, infine, allo spazio in cui in un determinato conflitto la violenza viene effettivamente esercitata, esso è di solito chiamato "teatro della guerra".

La "regione della guerra" comprende: il territorio di ciascuno Stato belligerante, con il relativo mare territoriale, fondo e sottosuolo di questo, nonché lo spazio atmosferico* sovrastante l'uno e l'altro, l'alto mare, con il corrispondente fondo e sottosuolo e con lo spazio atmosferico sovrastante.

Per quanto concerne lo spazio extra-atmosferico, in dottrina prevale la tesi che esso vada considerato "res communis omnium" (spazio comune a tutti) sicché, per ciò che ci riguarda, fa parte della "regione della guerra".

Non entrano nella "regione della guerra" i territori neutralizzati: le isole Aland (Trattato 20 ottobre 1921), l'Antartide (comprende la regione

a sud del 60° grado di latitudine sud escluso l'alto mare – Trattato 1°Dicembre 1959, il Canale di Panama (Trattato 7 settembre 1977).

*Lo spazio aereo si distingue tra atmosferico e extra-atmosferico. Non è individuabile un confine netto tra i due, perché i caratteri fisici del primo vanno lentamente attenuandosi col crescere dell'altitudine, mentre cominciano ad apparire i caratteri fisici del secondo. Orientativamente, si può ritenere che lo spazio atmosferico arrivi fin 400 km, quota al di là della quale coinciderebbe lo spazio extra-atmosferico.

2. DENOMINAZIONE

Tradizionalmente e fino ad alcuni decenni fa, questa parte del diritto internazionale è stata chiamata “diritto alla guerra” come quello che si rivolgeva soltanto alla guerra cd. classica, ossia fra Stati.

A partire dagli anni cinquanta, al termine guerra si è cominciato a preferire la locuzione “conflitto armato”, perché questa abbraccia anche quei conflitti che, o si svolgono all’interno di uno Stato oppure non hanno le caratteristiche della guerra in senso tecnico – giuridico.

In sostanza, la locuzione “conflitto armato” consente di indicare tutti i possibili casi di conflitto nei cui confronti la comunità internazionale abbia interesse a portare la sua attenzione e a dettare una sua legge.

Volendosi far risaltare l’accentuazione e l’ampliamento che le finalità umanitarie, proprie fin dalle origini di questa parte del diritto internazionale pubblico, hanno ricevuto in epoca recente, si è preso ad usare comunemente la denominazione generica di “diritto umanitario” che, propriamente, indica un ambito piuttosto esteso e multiforme del diritto internazionale, e non soltanto il diritto che qui interessa.

Una esigenza di chiarezza, induce perciò, ad adottare una denominazione che non si presti ad equivoci: quella di “diritto internazionale dei conflitti armati” alla quale, se si vogliono sottolineare le finalità del settore, si può aggiungere l’aggettivo umanitario, arrivando alla locuzione “diritto internazionale umanitario dei conflitti armati”.

Ma si può validamente usare, in particolare in seno alle istituzioni militari, l’antica denominazione di “diritto della guerra,” perché essa conserva una chiara aderenza sia agli scopi che al contenuto, nell’intesa che il termine “guerra” comprende qualsiasi tipo di conflitto armato, sia internazionale che interno.

3. PRIMA DELLA CODIFICAZIONE

Ricordato il contenuto di questo diritto ed indicata la sua denominazione razionale, occorrerebbe, ora, rivolgersi alla sua storia, la cui conoscenza è di indubbia utilità propedeutica per lo studio del suo sistema attuale.

Poiché non è possibile attardarsi su questo punto, dobbiamo limitarci a richiamare il modo spietato di condurre le ostilità che, tralasciando l’antichità, ha contraddistinto il medioevo di prima e dopo il Mille – si pensi solo alle Crociate; ad onta di certi istituti come la “pace di Dio” e “la tregua di Dio”,

nei quali, del resto, le finalità umanitarie non erano né esclusive né prevalenti.

Quanto alle consuetudini feudali o di cavalleria (“oh gran bontà dé cavallieri antiqui...”) esse ebbero una applicazione molto varia ed effetti, tutto sommato, né consistenti né durevoli: comunque, rispondevano esclusivamente ad una solidarietà di classe, quelle dei nobili, e dai loro benefici erano escluse le masse, armate o inermi.

La realtà prodotta dal modo di condurre le ostilità è rimasta orrenda anche nell’evo moderno: si pensi solo alle guerre di religione, allorché amici e nemici si dividevano non già in base a confini etnici o statali, ma a fedeltà ideologiche travalicanti spesso quei confini.

Una attenta ricerca attraverso le varie epoche, se permetterebbe, certo, di evitare esagerazioni o generalizzazioni spesso insiste nelle enunciazioni sommarie, offrirebbe un quadro rispondente, tutto sommato, a questa realtà. Quadro, che resta, nel complesso immutato, anche se si incontrano qua e là sporadici comportamenti ispirati a principi cavallereschi o umanitari.

Frattanto, si era svolta, tra il XVI° e XVIII° secolo una lunga e complessa elaborazione dottrinale, attraverso la quale si erano in qualche misura manifestati i progressi via via realizzati dalla

civiltà, portando gli spiriti, più illuminati e più sensibili, a ripudiare la tragica realtà che abbiamo poc' anzi ricordato.

La quale incontra, a partire dal XVI° sec. ma soprattutto dal XVIII°sec., qualche attenuazione grazie ai “cartelli” che si cominciarono a stipulare in occasione di questa o quella guerra, di questa o quella battaglia, per regolare il trattamento dei feriti o il riscatto dei prigionieri, e talora anche per vietare l'impiego di certe armi.

Si viene formando (lentamente) un diritto consuetudinario attraverso la ripetizione uniforme e continuata nel tempo di certi comportamenti, sanciti o no, nei “cartelli” (o capitolazioni come si chiamavano) con la convinzione della loro obbligatorietà. Tale convinzione si esprime anche, in alcuni casi, nelle istruzioni rivolte dai governi alle rispettive forze armate.

4. DAGLI INIZI DELLA CODIFICAZIONE ALLA VIGILIA DELLA 2ª GUERRA MONDIALE

E' agli inizi della 2ª metà del XIX° sec., che risalgono le prime Convenzioni internazionali dirette sia a precisare ed a fissare, per iscritto, le norme consuetudinarie già formatesi, sia ad innovarle o a perfezionarle.

Ha così inizio la codificazione del “diritto internazionale della guerra”, alla quale si attribuisce come data di nascita il 16 aprile 1856, allorché fu adottata a Parigi la “Dichiarazione per regolare diversi punti di diritto marittimo” (proibizione della guerra di corsa; la bandiera neutrale copre la merce nemica, salvo il contrabbando di guerra; la merce neutrale non può essere sequestrata se è sotto bandiera nemica, salvo il contrabbando di guerra; il blocco marittimo per essere obbligatorio deve essere effettivo).

Ben più importante è però la data del 22 agosto 1864, quando fu firmata a Ginevra la prima “Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei militari feriti in guerra,” i cui principi, dopo un tentativo non riuscito, saranno adattati alla guerra marittima con la III Convenzione dell’Aja del 29 luglio 1899.

Eguale importante è la data del 27 luglio 1874, giorno in cui a Bruxelles fu adottata la “Dichiarazione internazionale concernente le leggi e gli usi di guerra” rimasta allo stato del progetto, ma il cui contenuto fu largamente ripreso nei testi dell’Aja del 29 luglio 1899 e poi del 18 ottobre 1907.

Cominciata, dunque, poco dopo la metà del XIX° s., la codificazione aveva portato agli inizi del nostro secolo ad un complesso di regole

che apparivano abbastanza articolate, ma che erano inficiate sia dal primato su di esse a favore della “necessità militare,” sia dalla clausola “si omnes”^{*} l’una e l’altra sancite dalla Convenzione dell’Aja del 1899 e del 1907, in particolare nel “Regolamento concernenti leggi e gli usi della guerra terrestre” (allegato alla II Convenzione del 1899 e, con ritocchi, alla IV Convenzione del 1907).

^{*}Secondo la clausola si omnes l’applicazione delle Convenzioni in questione era obbligatoria solo se tutti i belligeranti fossero parti di esse.

In compenso, nel 1899 e poi nel 1907, le parti contraenti, consapevoli del carattere incompleto della codificazione compiuta, ritennero necessario, in un preambolo, “constatare che, nei casi non compresi nelle disposizioni adottate, le popolazioni civili e i belligeranti restano sotto la salvaguardia e l’impero dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti fra nazioni civili, dalle leggi dell’umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza.”

Questa clausola, detta di Martens, contiene il riconoscimento esplicito dell’esistenza, nel campo del diritto alla guerra, di leggi non scritte e tuttavia cogenti. Il suo carattere normativo è sostenuto non soltanto dal suo valore di regola consuetudinaria, ma anche dal fatto che essa è stata poi introdotta in vari documenti di diritto della guerra adottati posteriormente alla seconda guerra mondiale.

Selezionando, gli strumenti internazionali da applicare nella condotta delle operazioni militari erano, alla vigilia della I guerra mondiale.

– Adottati all’Aja nel 1899:

- la “Dichiarazione (IV, 2) relativa al divieto di impiegare proiettili destinati a spargere gas asfissianti o deleteri”,
- la “Dichiarazione relativa al divieto di impiegare pallottole che si dilatano o si schiacciano nel corpo umano”.

– adottati all’Aja nel 1907:

- la “Convenzione (IV) concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre” con Regolamento allegato, nel quale si dettano norme per la condotta delle operazioni, il trattamento dei prigionieri di guerra, la protezione della popolazione civile ed il regime di occupazione bellica, e si fa pieno rinvio alla Convenzione di Ginevra per quanto concerne i feriti ed i malati di guerra,
- le due Convenzioni (V e XIII) relative ai diritti e doveri dei neutrali rispettivamente nella guerra terrestre e marittima,
- Cinque Convenzioni (VI, VII, VIII, IX, XI) relative alla guerra marittima.

Soltanto un interesse storico presentano oggi (e lo presentavano già durante la prima mondiale) le due Dichiarazioni dell’Aja 1899 (IV,1) e 1907 relative al divieto di lanciare proiettili dall’alto degli areostati.

Era stata anche adottata a Londra il 26 febbraio 1909 una “Dichiarazione relativa al diritto della guerra marittima”, ma essa non fu mai ratificata dagli Stati firmatari.

Nel periodo fra le due guerre mondiali il diritto da applicare nella condotta delle operazioni militari subì una stasi per effetto della prevalente tesi secondo la quale una operazione volta ad

aggiornare e rendere più efficace tale diritto come una specie di legittimazione della guerra, evento questo, si affermava, da prevenire non da regolare – avrebbe incrinato la fiducia nelle possibilità della comunità internazionale di impedire la guerra.

Durante tale periodo, ai documenti sopra citati si aggiunsero soltanto: a) il “Protocollo concernente il divieto dell’impiego dei gas asfissianti, tossici o simili, e di mezzi batteriologici” firmato a Ginevra il 17 giugno 1925 (aggiornamento della II Dichiarazione dell’Aja 1899), b) “la Convenzione relativa al regime degli Stretti” firmata a Montreaux il 20 luglio 1936 (per la parte relativa al diritto di guerra), c) il “Processo verbale relativo alle norme che i sottomarini debbono osservare nella loro azione verso le navi mercantili”, firmato a Londra il 6 novembre 1936.

Furono anche redatte nel 1922-1923 regole per la condotta della guerra aerea (dette Regole dell’Aja) che rimasero allo stato di progetto, ma che sono state in parte seguite come consuetudine, e, recentemente recepite nel I Protocollo aggiunto del 1977.

Per quanto riguarda le norme relative alla protezione delle vittime della guerra l’evoluzione successiva alla Convenzione del 1864 (feriti in guerra) è compendiata nei seguenti documenti:

- la “Convenzione per l’assistenza ai malati e feriti di guerra” (aggiornamento di quella del 1864) adottata a Ginevra il 6 luglio 1906, la cui applicazione fu estesa alla guerra marittima dalla X Convenzione dell’Aja 1907,
- la “Convenzione per il miglioramento delle condizioni di feriti e malati delle armate in campagna” adottata a Ginevra il 17 luglio 1929. (Si tratta di un aggiornamento delle norme precedenti reso necessario dalle esperienze della I guerra mondiale),
- la “Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra”, adottata a Ginevra il 27 luglio 1929. Con essa si trasferiscono in un documento a parte, ampliandole e aggiornandole in base alle esperienze della I guerra mondiale, le norme fino allora contenute nel Regolamento allegato alla IV Convenzione dell’Aja 1907.

5. DOPO LA 2^a GUERRA MONDIALE

Dai dati che abbiamo richiamato è facile comprendere come nel 1939, sia le norme relative alla condotta delle operazioni militari che quelle poste a protezione delle vittime della guerra (norme che già avevano rivelato grosse lacune e marcate debolezze durante la 1^a guerra mondiale) non potessero fornire strumenti idonei, o almeno accettabili, rispetto al tipo di conflitto che si sarebbe sviluppato tra il 1939 e il 1945, sicché si è affermato, con una certa esagerazione, che la 2^a

guerra mondiale è stata condotta senza leggi della guerra.

Venne dunque, la 2ª guerra mondiale, con il teatro del conflitto dilatato all'intero globo, con la "guerra totale", con il metodo della "terra bruciata," con le deportazioni in massa, con le fucilazioni di ostaggi e di interi reparti di combattenti avversari, con i campi di concentramento usati per fini di sterminio, con le armi c.d. cieche e via dicendo.

Più particolarmente, aspetti di notevole rilievo furono: a) i mezzi ed i metodi di guerra che, tolto ogni limite spaziale alla possibilità di offesa, avevano come non mai esposto alle conseguenze delle ostilità le persone inermi e civili, b) il trattamento spesso disumano riservato ai prigionieri di guerra, agli internati, civili ed alla popolazione dei territori soggetti ad occupazione militare, c) la nascita e lo sviluppo dei "movimenti di resistenza" che agirono in tutti i paesi occupati, e che con la loro attività vennero a violare le norme che, a differenza del territorio invaso, vietavano allora, in territorio occupato, qualsiasi azione ostile contro le forze occupanti.

Due fattori favorirono la tesi della necessità vitale di riaffermazione del diritto della guerra e del suo urgente aggiornamento. In primo luogo, la constatazione che gli sforzi della comunità

internazionale non erano riusciti a mettere al bando la guerra.

In secondo luogo, la crescente affermazione di nuove concezioni giuridiche in materia di diritti dell'uomo, le quali hanno modificato i rapporti tra Stato ed individui, provocando un'evoluzione del diritto interno ed internazionale ed esercitato una notevole influenza sullo sviluppo in senso sempre più umanitario delle regole relative alla protezione delle vittime della guerra ed alla condotta alle ostilità. E questo, a partire dalla "Dichiarazione dei diritti dell'uomo" (1948) importante caposaldo poi affiancato dalla "Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"(1950) e dal "Patto internazionale sui diritti civili e politici"(1966), attraverso una lunga serie di dichiarazioni enunciate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite circa il dovere di salvaguardare quei diritti anche nel corso dei conflitti armati.

I forti impulsi prodotti nella coscienza dei popoli dagli eventi della 2ª guerra mondiale finirono per avere ragione delle esitazioni che si manifestarono anche questa volta e con la stessa motivazione: "la guerra va bandita, non regolata." E la comunità internazionale è stata abbastanza sollecitata nell'affrontare il problema della protezione delle vittime della guerra, alla luce delle tragiche esperienze attraverso le quali i popoli erano

passati tra il 1939 ed il 1945.

Si ebbe dapprima la “Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio” (1948).

I fatti che il titolo del documento evoca esimono da qualsiasi aggiunta o commento.

Il 12 agosto 1949 furono adottate a Ginevra quattro “Convenzioni per la protezione delle vittime della guerra” e precisamente:

I per il miglioramento della sorte dei feriti e malati delle forze armate in campagna, ampio e razionale aggiornamento delle Convenzioni del 1864, 1906, 1929,

II per il miglioramento della sorte dei feriti e malati delle forze armate sul mare. Era stata preceduta, come si è già indicato, da Convenzioni che si erano limitate ad estendere alla guerra marittima le Convenzioni specifiche relative alla guerra terrestre (1864 e 1906) non quella del 1929 per cui, per la guerra sul mare, si era, in pratica, fermi al 1906. Con la nuova Convenzione si crea una normativa parallela, ma autonoma, appunto per la guerra sul mare,

III per il trattamento dei prigionieri di guerra, vasto e penetrante aggiornamento della Convenzione del 1929. E’ opportuno rilevare la grossa innovazione introdotta dalla nuova Convenzione, ha ammesso nella categoria dei

combattenti legittimi, a determinate condizioni, membri “dei movimenti di resistenza organizzati”, appartenenti ad una parte del conflitto e che operano fuori o all’interno del loro proprio territorio, anche se questo territorio è occupato, IV per la protezione delle persone civili in tempo di guerra sul territorio del proprio paese o di altro paese sia esso libero o occupato, documento di vasta portata e che costituiva una novità assoluta, dato che gli unici precedenti in materia erano rappresentati con scarse regole contenute nel regolamento concernente le leggi e gli usi sulla guerra terrestre legato alla IV Convenzione dell’Aja del 1907.

Di particolare importanza è l’art. 3, comune alle quattro Convenzioni, che, ponendo doveri e divieti, limiti e garanzie, nell’intesa che l’applicazione delle norme dettate non eserciterebbe alcun effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto, vuole assicurare, anche nei conflitti anche a carattere non internazionale, un minimo di protezione alle persone che non partecipano direttamente alle ostilità, e a quelle che, avendovi partecipato, abbiano deposto le armi o siano fuori combattimento per una causa qualsiasi.

Poco dopo, la comunità internazionale passava ad occuparsi di un altro problema che la 2ª guerra mondiale aveva additato in tutta la sua gravità:

quello della protezione dei beni culturali dai danni e dai furti, dai saccheggi e dalle sottrazioni.

In proposito, esistevano poche e succinte norme contenute nel “Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre” allegato alla IV^a Convenzione, nonché nella “Convenzione relativa al bombardamento da parte di forze navali in tempo di guerra”(IX), ambedue firmate dall’Aja il 18 ottobre 1907.

Fra i precedenti, va anche ricordato il “Patto per la protezione delle istituzioni artistiche e scientifiche, e dei monumenti storici” (detto Patto Roerich) firmato a Washington il 15 aprile 1935, documento di portata interamericana.

L’opera di revisione ed aggiornamento portò all’adozione della “Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato”firmata all’Aja il 14 maggio 1954 e corredata di un Regolamento di applicazione e di un Protocollo, ambedue recanti la stessa data.

Particolarmente sollecita è stata l’opera di adeguamento del diritto ai nuovi mezzi impiegati durante la guerra nel Vietnam per l’uso dei defolianti che ha provocato danni estesi, durevoli e gravi all’ambiente naturale. E’ così che si è giunti alla “Convenzione sul divieto di utilizzare tecniche di modifica dell’ambiente naturale per scopi militari o per qualsiasi altro scopo ostile, adottata dall’Assemblea generale

delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1976” in materia di armi nucleari e, in genere, di armi di distruzione in massa, comprese quelle chimiche e batteriologiche

Relativamente alle armi c.d. convenzionali, è da considerare la “Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego di armi classiche specifiche” adottata a Ginevra il 10 ottobre 1980, per il momento corredata da tre Protocolli che riguardano rispettivamente: a) le armi il cui effetto principale è di ferire mediante schegge non localizzabili radiograficamente nel corpo umano, b) le mine, le trappole, nonché altri dispositivi da mettere in opera manualmente e destinati ad esplodere su comando a distanza o automaticamente dopo un certo tempo, c) le armi incendiarie.

6. I PROTOCOLLI AGGIUNTI NEL 1977 ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 12 AGOSTO 1949

Non tutti i risultati, pur ragguardevoli, conseguiti dall’opera di riaffermazione e di sviluppo delle norme relative alla protezione delle vittime della guerra, compendiate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, furono accolti con il più generale consenso mentre urgeva la necessità di aggiornare le regole, ormai vetuste, concernenti la condotta delle operazioni militari.

Ben presto, le insoddisfazioni causate da norme auspiccate e non adottate, e da norme frutto di compromessi, aggiungendosi agli avvenimenti politico-militari degli anni successivi, provocarono spinte verso nuovi sviluppi. In particolare, come conseguenza:

a) delle lotte combattute, per conseguire l'indipendenza, dai paesi sotto regime coloniale (guerre di liberazione), b) della notevole estensione raggiunta dal ricorso, in tali come in altri conflitti armati, alla tecnica della guerriglia, c) dell'allargamento della comunità internazionale, d) dell'attività svolta dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel campo del diritto relativo ai conflitti armati, da una parte, e dei diritti dell'uomo dall'altra.

Si andavano così delineando i temi che, più degli altri, sollecitavano nuove affermazioni, puntualizzazioni e, possibilmente, integrazioni:

a) metodi e mezzi di guerra, b) statuto di combattente, c) distinzione tra combattenti e non combattenti, d) comportamento tra combattenti, e) protezione della popolazione civile contro gli effetti delle ostilità, f) rappresaglie, g) rispetto del diritto alla guerra, controllo della sua applicazione e repressione delle sue violazioni.

Risultava poi, necessario, approfondire i problemi connessi con le differenti situazioni di conflitto alle quali applicare lo speciale diritto e cioè: a) i conflitti internazionali (guerra fra Stati in senso

formale, situazioni di ostilità attive fra Stati non qualificate come guerra in senso formale; guerra di liberazione e similari; operazioni condotte dalle Nazioni Unite in base all'art. 42 della Carta, per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale, b) i conflitti non internazionali o interni (problema della loro definizione e della constatazione della loro esistenza, regole da applicare, statuto delle parti in conflitto), c) di speciale importanza appariva il problema relativo ai conflitti interni, problema che il citato art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 rimasto in pratica senza effetti in occasione di molti casi concreti intervenuti negli anni successivi, anzichè risolvere aveva particolarmente acuito. Problema, complicato in (non trascurabile) misura dal fatto che, oltre ai conflitti interni del tipo per così dire di tipo classico (guerra civile), stavano avvenendo lotte armate provocate da ideologie di segno contrario ed intrise di odio e di violenza senza freno, e, quindi, spesso più crudeli e sanguinose dei conflitti internazionali simili per certi versi alle guerre di religione.

Gli orientamenti che via via andarono manifestando, in particolare attraverso un'intensa elaborazione dottrinale, sfociarono in una apposita Conferenza diplomatica, i cui lavori si conclusero con l'approvazione 1977 a Ginevra, di due Protocolli aggiunti alle Convenzioni di Ginevra

1949, dedicati, rispettivamente ai conflitti armati internazionali (Protocollo I) e ai conflitti non internazionali (Protocollo II).

Non è il momento per soffermarsi su questi due documenti che segnano indubbiamente, quale sia il giudizio che si voglia esprimere su alcune loro norme o sul loro complesso, una evoluzione importante del diritto internazionale della guerra.

Da notare che in essi, particolarmente nel I°, le norme relative alla condotta delle operazioni militari e quelle per la protezione delle vittime della guerra sono fortemente commiste.

Limitiamoci a far rilevare che fra le norme di particolare rilievo dettate con il I° Protocollo vanno attentamente analizzate quelle che riguardano lo statuto di combattente, la nozione di persona civile, la nozione di obbiettivo militare, la protezione della popolazione civile in occasione di attacchi, ecc., data la notevole incidenza che esse hanno sulla condotta delle operazioni militari.

7. NECESSITA' MILITARE E PROPORZIONALITA'

E' necessario dare qualche maggiore nozione sul principio di necessità militare.

L'esistenza, nella condotta delle ostilità, di un tale principio, non soltanto è dimostrata

dalla pratica guerresca di ogni tempo, ma la si trova formalmente riconosciuta nella prima codificazione del diritto alla guerra terrestre, il cui testo fondamentale (Convenzione Aja IV/1907) sottopone (preambolo) l'auspicata diminuzione dei mali della guerra alle possibilità consentite, appunto, dalla "necessità militare".

Va però aggiunto che in precedenza la dichiarazione di Pietroburgo (1868) sul divieto di impiego di pallottole esplodenti del peso inferiore a 400 gr aveva affermato l'esistenza di "limiti tecnici ove la necessità della guerra debbono fermarsi davanti alle esigenze dell'umanità"

La locuzione "necessità militare" (e le altre equivalenti usate dal diritto internazionale positivo) intesa in senso lato, indica la giustificazione di qualsiasi ricorso alla violenza bellica, nei limiti dettati dal principio generale secondo il quale non deve essere usata una violenza maggiore in qualità e quantità di quella che sia indispensabile per vincere la guerra.

Questa considerazione giuridica generale sull'impiego della violenza che in circostanze normali non sarebbe lecito, non ha bisogno di una enunciazione esplicita, ed è stata invocata per sostenere la derogabilità di tutte le norme del diritto alla guerra come è avvenuto nella pratica seguita durante le due guerre mondiali, e come

sosteneva una parte della dottrina, quella tedesca in primo luogo che, sulla scia di Clausewitz, il quale negava qualità di diritto alle regole della guerra, sosteneva la formula “la ragione di guerra prevale sulla maniera di guerra”.

In realtà, le norme limitatrici della necessità militare, in senso lato, consentono, in taluni casi, deroghe giustificate dalla necessità militare in senso stretto, la cui caratteristica fondamentale è quella di essere una necessità prevista, appunto, da norme del diritto internazionale e di operare nel quadro delle norme stesse e in deroga ad esse, rispettando i limiti e le condizioni che le medesime stabiliscono per consentire la deroga.

E' da notare che l'elemento proibitivo (violenza non maggiore, ecc.) del principio generale in questione non è, ovviamente, idoneo, specie con il carattere totale che la guerra ha assunto nell'epoca contemporanea, a ridurre il crescente contrasto fra la “necessità militare” ed “i principi umanitari”, sicché si è venuta affermando, sempre più, la convinzione che la necessità militare non può giustificare qualsiasi azione, ma è soggetta alle restrizioni imposte dal diritto internazionale.

Tale concetto, non è solo oggi dettato dal diritto positivo, ma è stato fatto proprio dalla giurisprudenza dell'immediato dopoguerra, come dimostrano varie sentenze pronunciate da tribunali

militari contro criminali di guerra, sentenze che hanno rigettato l'eccezione della necessità militare avanzate per giustificare qualsiasi ricorso alla violenza, perfino riguardo alle atrocità commesse contro feriti, naufraghi e prigionieri di guerra.

Gli stessi regolamenti militari posteriori alla seconda guerra mondiale (per gli Stati Uniti d'America: *The Law of Land Warfare*, 1956 e *The Law of Naval Warfare*, 1955; per la Gran Bretagna *The Law of War on Land*, 1958 e *Manual of Air Force Law*) affermano esattamente che la necessità militare giustifica, da una parte le misure non vietate dal diritto internazionale, dall'altra, quelle specificamente consentite dallo stesso diritto per determinate situazioni.

Quanto ad un principio generale di diritto internazionale, secondo il quale sarebbero proibite tutte quelle forme di violenza bellica che, sebbene non vietate espressamente, risulterebbero in contrasto con le fondamentali esigenze umanitarie, bisogna riconoscere che, malgrado che la sua esistenza sia controversa in dottrina, le esigenze di cui esso è portatore si sono andate largamente affermando, nei tempi più recenti, e vadano esercitando una crescente influenza nella formazione del diritto positivo, nel quale esiste, oggi, un complesso di norme particolari dettate, sotto gli impulsi umanitari della coscienza dei popoli, proprio per limitare "la necessità militare".

In realtà, il principio della “necessità militare” ha condizionato, senza limiti apprezzabili, il diritto bellico sino alla seconda guerra mondiale compresa, ed è stato praticato dai vari belligeranti con largo eccesso, come ha riconosciuto un militare autorevole, il Gen. Eisenhower, che in un messaggio rivolto alle truppe durante le operazioni successive allo sbarco in Francia, così si esprimeva: Non voglio che l’espressione “necessità militare” nasconda la rilassatezza o l’indifferenza: essa è talora utilizzata per situazioni nelle quali sarebbe più esatto parlare di “comodità militare” o anche di “comodità personale.”

A conclusione, a cenni fatti, si può dire che oggi:

- a) quando il ricorso alla violenza bellica è limitato da norme del diritto internazionale positivo, sono ammesse, in singoli casi specifici e nei limiti consentiti, soltanto quelle deroghe che sono state stabilite da apposite eccezioni basate sulla necessità militare,
- b) l’esistenza di una necessità militare deve essere accertabile in base ai criteri obiettivi, non essendovi uniformità nei caratteri delle necessità militare, occorre, accertare per ogni caso concreto, se sussistano le condizioni alle quali la deroga è consentita dalla norma pertinente.

”Il principio di proporzionalità” ha lo scopo di limitare i danni prodotti dalle operazioni militari,

richiedendo che l'impiego di armi e di metodi di guerra – quando non può avere effetti limitati ai soli obiettivi militari, contro i quali soltanto deve rivolgersi la violenza bellica – non sia, perciò che riguarda gli effetti indiretti, sproporzionato rispetto al vantaggio militare ricercato.

Nel diritto internazionale precedente il “principio di proporzionalità” è insito in alcune norme come: a) “lo scopo legittimo della guerra (mettere fuori combattimento il maggior numero di uomini) sarebbe superato dall'impiego di armi che aggravassero inutilmente le sofferenze degli uomini messi fuori combattimento o rendessero inevitabile la loro morte”(dichiarazione di Pietroburgo 1868), b) inesistenza di un diritto illimitato nella scelta dei mezzi per nuocere al nemico e divieto dell'uso di armi capaci di causare morti superflui (Regolamento allegato alla IV Convenzione Aja 1907).

In linea generale, può dirsi che le regole poste a protezione delle persone e dei beni, nel dettare limitazioni all'impiego della violenza bellica, obbligavano già in passato i comandanti responsabili ad un esame preventivo di ogni azione, onde accertare quale potesse essere nelle sue conseguenze, la proporzione fra le esigenze militari e rispetto della protezione delle persone civili e dei beni di carattere civile.

Il principio di proporzionalità acquista, poi, una importanza rilevante con lo sviluppo recente delle norme umanitarie, come risulta leggendo la parte speciale.

- PARTE SECONDA

A conclusione, possiamo dire che “il principio di proporzionalità”, di indubbio valore per l’applicazione delle norme del diritto della guerra volte a proteggere le persone ed i beni, richiede una interpretazione uniforme in sede internazionale e una identificazione del suo rapporto con il principio di necessità militare, tenuti presenti, da una parte lo sviluppo dei principi umanitari, dall’altra la crescente efficienza di armi.

8. CONVENZIONI FRA BELLIGERANTI

Le Convenzioni fra belligeranti sono accordi fra due o più Stati in guerra, che hanno per oggetto la situazione reciproca e tendono a influire su di essa: gli organi abilitati a stipularle sono, di solito, organi militari.

Possono avere la forma scritta, ma non escludono la forma orale, nel caso, ad esempio, di intese limitate nella portata e nella durata, e da attuare all’istante.

Quanto poi al contenuto, in particolare delle

convenzioni di capitolazione o di armistizio, esso non ha limiti di qualità né di quantità: dipende solamente dalla volontà delle parti.

Circa la validità temporale, il momento iniziale è concordato all'atto della stipulazione.

Per il momento finale va notato che le convenzioni in questione si estinguono: a) a seguito della realizzazione del loro oggetto, b) per scadenza del tempo fissato per la loro validità, c) per l'avverarsi di una clausola risolutoria, d) per denuncia o dichiarazione concorde delle parti, e) per stipulazione di una convenzione successiva, con la quale la precedente viene superata dalle parti, f) per "debellatio" di una delle parti, g) con la stipulazione del trattato di pace.

Quanto agli accordi per lo scambio di prigionieri di guerra e di feriti e malati (detti "cartelli") e quelli relativi alla creazione di zone e località sanitarie o neutralizzate, di località non difese e zone smilitarizzate, se la loro stipulazione avviene sovente per il tramite di potenze protettrici ed organismi internazionali non governativi, non è affatto escluso, anzi avviene, che essi possano essere concordati fra organi militari delle opposte parti nei casi di minore portata e di effetto locale.

Per stabilire i contatti necessari alla stipulazione delle convenzioni internazionali fra belligeranti

si usa servirsi sia di messaggi trasmessi con ogni mezzo tecnico disponibile, sia del parlamentare.

Costui è, in sostanza, una persona autorizzata da un belligerante a mettersi in comunicazione diretta con l'avversario, in genere allo scopo di trattare, appunto, la conclusione di una convenzione. E' munito, dal comandante che lo invia, dei necessari poteri: il documento che li conferisce deve indicare nome, grado e carica del parlamentare, nonché l'autorità con la quale è autorizzato a trattare e lo scopo della missione.

E' accompagnato da un alfiere, che porta una bandiera bianca, e da un trombettiere o tamburino, che ne annunci l'arrivo a distanza.

E' insieme ai suoi accompagnatori, "inviolabile" e deve essere lasciato rientrare presso le forze alle quali appartiene, quale che sia stato l'esito della missione.

L'inviolabilità si estende al mezzo di trasporto di cui il parlamento si serve e che, se marittimo, è chiamato "nave cartello," se "aereo aeromobile-parlamentare."

L'immunità è perduta se il parlamentare si avvale della posizione privilegiata per compiere atti nocivi all'avversario.

Il comandante avversario non è tenuto a riceverlo, e se lo fa può prendere tutte le misure atte ad

impedire che il parlamento venga a conoscenza di notizie di carattere militare; deve però, sospendere il fuoco per il tempo necessario all'operazione: arrivo, comunicazione e rientro del parlamentare.

Tradizionali convenzioni fra belligeranti sono: la sospensione d'armi, la capitolazione e l'armistizio.

La sospensione d'armi (o tregua) è il tipo più semplice di convenzione fra belligeranti. Consiste nell'accordo di interrompere le ostilità attive fra forze contrapposte per un tempo brevissimo e circa un oggetto di importanza locale oltretutto momentanea, e che non interessa la condotta generale della guerra né riguarda questioni politiche di qualsiasi entità (es. raccogliere feriti o inumare caduti, scambiare prigionieri, allontanare civili).

Interrompere l'impiego dei soli mezzi di combattimento e delle sole attività che possano impedire l'esecuzione dell'oggetto della Convenzione.

Finché è in vigore, non si possono mutare le posizioni delle forze operanti delle due parti, salvo espresso accordo.

Secondo alcuni, durante una sospensione d'armi, restano possibili sia la ricognizione aerea che il

combattimento aereo, dato che tali operazioni non ostacolano, ad esempio, la raccolta sul terreno di feriti e malati.

La sospensione d'armi può essere concordata anche per consentire la stipulazione di accordi di più ampia portata, ad esempio una capitolazione o una dichiarazione di località non difesa.

E' richiesta da una delle parti per mezzo di un "parlamentare" e la sua forma prevalente è quella orale. Deve stabilire giorno e ora della sua entrata in vigore, sua durata, termine per la ripresa delle ostilità attive.

La sospensione d'armi, non appena stipulata, deve essere comunicata alle truppe interessate.

La convenzione di capitolazione si distingue dalla sospensione d'armi per due caratteri salienti: comporta la cessazione non la sospensione delle attività attive; ha per oggetto l'arrendersi negoziato di forze di una delle parti.

Determina le condizioni di resa di tali forze o di una posizione fortificata e deve indicare: momento iniziale della cessazione delle ostilità attive, sorte e trattamento riservato alle forze che capitolano ed eventuale concessione dell'onore delle armi; modi per garantire la sicurezza delle forze occupanti rispetto ai mezzi di offesa e di difesa

esistenti nelle posizioni fortificate; altre clausole, fra cui quelle relative alla consegna di posizioni fortificate, di navi, aerei, armi, impianti, materiali e rifornimenti.

La capitolazione può avere una portata importante, ma limitata per le forze che vi si assoggettano (capitolazione parziale); può invece, estendersi all'intero complesso delle forze armate di un belligerante, e in tal caso viene chiamata "capitolazione generale".

Una specie particolare di capitolazione è quella "incondizionata" (o a discrezione), la quale pone il vinto alla mercé del vincitore: atto relativo non contempla che le poche e dure clausole a cui deve sottostare la parte che capitola.

Anche nel caso di "capitolazione senza condizioni", i combattenti legittimi delle forze soccombenti hanno diritto allo statuto di prigionieri di guerra.

Sebbene nella pratica i termini "capitolazione e resa" vengano usati l'uno per l'altro, la resa non è una convenzione, perché non è trattata, ed è quindi regolata dalle norme generali del diritto bellico. Comporta la volontà unilateralmente manifestata da unità o singoli combattenti di non più combattere e di costituirsi prigionieri, nonché il dovere dell'altro belligerante di sospendere

immediatamente l'esercizio della violenza nei confronti di quelle unità o di quegli individui.

Tra le convenzioni fra belligeranti, quella di "armistizio" è la più importante e la più complessa, dato che, oltre alle clausole meramente militari di un tempo, gli armistizi del nostro tempo contengono clausole politiche ed economiche volte a inquadrare e corredare l'oggetto essenziale, che resta tuttavia, quello di sospendere la guerra-azione, per lo più a tempo indeterminato su tutto il teatro della guerra, senza mettere fine allo stato della guerra.

L'iniziativa per la stipulazione di un "armistizio" ha carattere politico e non può nascere che da decisioni di natura politica! Per questo essa è di esclusiva competenza del governo, il quale può demandare al comandante supremo di condurre i negoziati a firmare la relativa convenzione.

Ma, per la complessità che oggi hanno le trattative, esse sono quasi sempre affidate non già ad individui, ma a delegazioni che, anche se capeggiate da militari - ma talora da diplomatici o da politici- sono composte da tecnici dei vari settori interessati della pubblica amministrazione.

9. RAPPORTO DI NEUTRALITA'

Oltre al "rapporto di belligeranza", al quale

partecipano gli Stati in guerra fra loro, esiste “un rapporto di neutralità”, al quale partecipano sia gli Stati belligeranti che gli Stati estranei al conflitto, e che consiste in divieti e doveri stabiliti dallo stesso diritto internazionale sia per i belligeranti che per i neutrali.

Di fronte ad una guerra, gli Stati terzi possono liberamente scegliere fra due atteggiamenti: entrare nella guerra o restare neutrali.

Oltre a questo tipo di neutralità basata sulla scelta che uno Stato fa in occasione di una determinata guerra (neutralità ad hoc o occasionale) esiste la neutralità permanente che è lo status assunto dalla Svizzera con il trattato di Vienna 1815, e dell’Austria, che l’ha dichiarata con legge costituzionale 26 ottobre 1955, notificata agli Stati terzi, i quali hanno riconosciuto tale status, sia esplicitamente che implicitamente.

Lo Stato a neutralità permanente si chiama “neutralizzato” avendo espressamente rinunciato ad assumere un obbligo di assistenza qualsiasi in una guerra eventuale fra gli altri Stati, pur conservando il diritto di opporsi ad atti illeciti di cui fosse vittima.

Nei confronti degli Stati a neutralità, sia permanente che occasionale, si può esattamente parlare di “neutralità armata” che consiste

in un atteggiamento caratterizzato da vigile sorveglianza e, all'occorrenza, da pronta ed energica reazione, onde impedire che uno dei belligeranti utilizzi il territorio neutrale come base o teatro di operazioni. Atteggiamento che corrisponde correttamente alle condizioni richieste per una compiuta osservanza dei doveri di neutralità.

Un tipo particolare di neutralità permanente è quella della “città del Vaticano”, che con il trattato del Laterano 1929 ha dichiarato di rimanere estranea alle competizioni temporali fra gli Stati. Speciali norme, per lo più assai remote, regolano la condotta dei belligeranti verso i neutrali e di questi verso quelli.

Riguardo allo spazio, tali norme si applicano al territorio “lato sensu” dei neutrali, nonché nell'intera regione della guerra.

Circa il tempo, lo statuto di neutralità comincia nel momento in cui lo Stato che non partecipa ad un conflitto viene a conoscenza dell'esistenza dello stato di guerra fra altri Stati.

Lo Stato che decide di rimanere neutrale può dichiararlo formalmente, ma non è tenuto a farlo: l'importante è che si comporti da neutrale, ossia che si attenga alla apposita normativa internazionale, con il quale atteggiamento

manifesta chiaramente la sua posizione.

Lo Stato neutrale non è obbligato a conservare tale qualità, potendo in ogni momento entrare nel conflitto, scendendo in campo accanto ad una o all'altra parte.

Lo statuto di neutralità prende fine in tre modi: a) con la fine della guerra, b) con l'entrata in guerra dello Stato neutrale, c) con il divenire teatro della guerra il territorio dello Stato neutrale, che non vuole o non può difendere la sua neutralità.

Le norme del diritto di neutralità sono contenute nella ^aV Convenzione (neutralità terrestre) e nella XIII (neutralità marittima) dell'Aja 1907.

Per quanto riguarda la neutralità aerea, mancando specifiche norme internazionali, si deve procedere "per analogia", applicando, ove possibile, tutte le norme che non siano esclusive della neutralità terrestre o marittima.

Norme più recenti, da applicare alla neutralità in genere, sono contenute nelle Convenzioni di Ginevra 1949, nel I° Protocollo 1977 ad esse aggiunto, e nel Regolamento allegato alla Convenzione dell'Aja 1954 relativa alla protezione dei beni culturali.

10. IL DIRITTO DEI CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI

Come si è già accennato, dopo la 2^a guerra mondiale, il diritto internazionale ha stimato necessario, per la prima volta, di portare la sua attenzione e di dettare sue norme nei riguardi dei conflitti armati che ritiene non abbiano carattere internazionale.

La penetrazione del diritto internazionale nei conflitti di tal genere è avvenuta dapprima con l'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra 1949, e poi, al termine di un lungo e tormentato periodo di elaborazione dottrinale e di evoluzione politica, con il II Protocollo aggiuntivo 1977.

Riprendendo o completando, allora, ciò che si è detto a proposito di tale nuova normativa, constatiamo che, secondo essa, si considerano non internazionali quei conflitti armati “che si svolgono sul territorio di uno Stato fra le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte del suo territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate.”

Questa definizione esclude esplicitamente “le

situazioni di tensioni interne, i disordini interni, le sommosse, gli atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti analoghi, che non sono considerati conflitti armati”

La definizione non ha certo risolto il problema della constatazione della esistenza di un conflitto armato non internazionale, dato che si sono stabiliti per esso requisiti tali che sarà sempre possibile ad uno Stato, anche nella auspicata ipotesi che, di fatto, ne rispetti, in tutto o in parte, le prescrizioni, di sottrarsi all'applicazione formale dello speciale diritto, negando che una determinata situazione sorta sul territorio configuri un conflitto armato non internazionale.

Il diritto in questione si preoccupa, del resto, di stabilire che nessuna sua norma può essere “invocata per attentare alla sovranità di uno Stato o alla responsabilità del governo di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico, o di difendere l'unità nazionale o l'integrità territoriale di uno Stato con tutti i mezzi legittimi,” vietando “qualsiasi intervento diretto o indiretto, quale che ne sia la ragione, in un conflitto armato o negli affari interni o esterni di uno Stato sul cui territorio avviene detto conflitto.” Così come precisa che l'applicazione delle sue norme non modifica lo statuto delle parti, sicché i ribelli restano tali.

11. LA DIFFUSIONE DEL DIRITTO DELLA GUERRA

Fino alla vigilia della 2^a guerra mondiale o quasi, la maggior parte degli Stati non hanno preso in seria considerazione la necessità o l'opportunità della conoscenza del diritto dei conflitti armati.

Con la fine della 2^a guerra mondiale, il problema di tale diffusione si è posto in tutta la sua importanza, a causa dei comportamenti gravemente contrari ai principi fondamentali di umanità che si sono registrati durante quel conflitto, e che si era cercato di giustificare: in gran parte, con la “necessità militare,” sovente infondata o sproporzionata rispetto alle conseguenze delle azioni offensive condotte in suo nome, in minore misura, con la ignoranza delle leggi e degli usi di guerra.

Sicché oggi per la prima volta il diritto internazionale prescrive:

- a) lo Stato è tenuto a rispettare e a far rispettare le norme di tale diritto, impegno che comporta, ovviamente, la conoscenza di esse in proporzione ai compiti ed alle responsabilità di ciascuno;
- b) lo Stato ha l'obbligo di diffondere il contenuto di tale diritto il più largamente possibile, in particolare di includerne lo studio nei programmi di istruzione militare e di incoraggiare lo studio da parte della popolazione civile. A tal riguardo, appare evidente che il perseguimento di quest'ultimo obiettivo è

largamente facilitato quando si insegnano ai cittadini (in servizio di leva) nozioni elementari del diritto in questione;

c) allo scopo di impedire che siano commesse infrazioni alle norme del diritto della guerra e di reprimere “lo Stato” deve esigere che i comandanti militari, in relazione al rispettivo livello di responsabilità, si assicurino che i membri delle FF.AA. posti sotto il loro comando, conoscano i propri doveri ai sensi delle norme stesse.

A queste prescrizioni – che sono dettate dalle quattro Convenzioni di Ginevra 1949 (I/47, I/48, II/127, V/144); dalla Convenzione Aja 1954 sui beni culturali (art.25); dal I Protocollo aggiuntivo 1977 (artt. 83 e 87) e dalla Convenzione di Ginevra 1980 sulle armi classiche specifiche (art.6) – si aggiunge quella che si legge solo nella Convenzione Aja 1954 (art.7) ma che, a maggior ragione, andrebbe adottata per l'intero diritto della guerra. Essa pone allo Stato l'obbligo di introdurre fin dal tempo di pace nei regolamenti di addestramento e d'impiego disposizioni atte ad assicurare l'osservanza delle norme per la protezione dei beni culturali e ad inculcare nel personale militare uno spirito di rispetto verso tali beni.

Sebbene negli ultimi anni si sia registrato nelle istituzioni militari un certo impulso in direzione di una applicazione corretta di tale dettato, non si può dire che, nella maggioranza degli Stati, siano stati raggiunti finora risultati accettabili.

Per quanto riguarda le istituzioni universitarie, il risveglio di interesse per questa parte del diritto internazionale pubblico, che si è notato, in alcuni Stati, negli ultimi tempi, occorre che esso sia sviluppato ed esteso agli altri Stati.

Scarsa, ma più sovente nulla è, infine, l'attività volta a diffondere nozioni elementari del diritto dei conflitti armati nelle scuole di altri ordini e nella popolazione civile in genere.

12. LE VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELLA GUERRA E LA LORO REPRESSIONE

Nel diritto dei conflitti armati formatosi dopo la 2^a guerra mondiale è stato sancito il principio che le violazioni delle sue norme debbono essere punite. Questo principio aveva fatto una prima apparizione nel Trattato di Versailles e negli analoghi documenti che posero fine alla I^a guerra mondiale, ma non aveva trovato allora una accettabile applicazione. Esso, del resto, era già stato affermato nell'art.84 del c.d. Manuale di Oxford 1880, documento dottrinale redatto dall'Istituto di diritto internazionale.

Le Convenzioni di Ginevra 1949 fanno obbligo agli Stati di stabilire sanzioni penali adeguate per le persone che abbiano commesso o dato ordine di commettere una delle infrazioni che gli stessi testi definiscono “gravi” e che sono considerate come

“crimini di guerra”. Persone, che dovranno essere giudicate dai tribunali del proprio paese, oppure consegnate, per essere giudicate da una parte interessata.

L’obbligo è ribadito nel I° Protocollo aggiuntivo 1977, il quale prevede altre infrazioni “gravi” oltre quelle indicate nelle Convenzioni 1949, e comporta anche, oltre alla repressione delle infrazioni “gravi,” la cessazione di tutte le “altre infrazioni”. Esso afferma anche la responsabilità penale o disciplinare di chi abbia dato l’ordine di commettere “una infrazione” delle sue norme o non ne abbia impedito o represso la commissione.

13. CONSIDERAZIONI FINALI

Riassumendo, possiamo annotare le seguenti proposizioni:

- La guerra resta, purtroppo, una eventualità che non può essere ignorata.
- Affermare che la guerra è un crimine da prevenire o punire, non da regolare, per negare la necessità di uno speciale diritto, è dimostrazione di illusione.
- A coloro che affermano che “la guerra è guerra” e che non esiste una guerra “pulita,” va obiettato che è già un risultato non trascurabile, anche se minimo, riuscire a porre la guerra in una posizione intermedia fra guerra totalmente “pulita” e totalmente “sporca.”

L'obiezione che il diritto della guerra è stato e sarà violato non è motivo valido per riconoscerlo. Del resto, esso è stato rispettato più di quanto non si pensi, e le sue violazioni sono dovute, in parte, a ignoranza.

-Per la guerra, è dunque necessario che esista e sia valido “un diritto” mediante il quale essa sia come inquadrata da istituzioni giuridiche con leggi e consuetudini volte a proteggere certe esigenze, certi beni, certi diritti.

-Il diritto della guerra deve adattarsi costantemente ai metodi e ai mezzi di combattimento che la tecnologia moderna mette, con terribile larghezza, a disposizione dei belligeranti, nonché alle situazioni giuridiche e di fatto in cui si eserciti la violenza bellica. Deve cioè, aggiornarsi ogni volta che un conflitto abbia sconvolto l'ordine giuridico esistente.

-Deve anche “il diritto della guerra”, e questo è altrettanto importante, svilupparsi con sano realismo, dato che solo così può sperare di essere efficace. Non risultano, cioè, realistiche le norme che non tengono conto di certe esigenze inevitabili nella condotta delle operazioni militari, esigenze da contenere, certo, ma non da disconoscere.

Il più grosso problema che si pone oggi al diritto internazionale nello speciale settore è, di conseguenza, quello della difficile ricerca di un punto di equilibrio “fra necessità militare ed

esigenze umanitarie”. Punto di equilibrio, che è mancato fino alla 2^a guerra mondiale compresa, essendosi favorita la necessità militare, e che tende a mancare nel tempo presente volendosi favorire le esigenze umanitarie. Punto di equilibrio, che è mancato fino alla 2^a guerra mondiale compresa, essendosi favorita “la necessità militare”, e che tende a mancare nel tempo presente volendosi favorire “le esigenze umanitarie”.

Al diritto della guerra bisogna avvicinarsi con la mente sgombra da diffidenze o scetticismi per conoscerlo e valutarlo in tutta obiettività.

14. CRONOLOGIA DEL DIRITTO DELLA GUERRA

Una cronologia completa del diritto della guerra è riportata in allegato a parte.

PARTE SECONDA.

15. NORME ESSENZIALI PER LA CONDOTTA DELLE OPERAZIONI MILITARI (COMBATTENTI E FORZE ARMATE)

Sono combattenti, ossia hanno diritto di partecipare direttamente alle ostilità e al trattamento di prigioniero di guerra in caso di

cattura (nozione 1949):

- a) I membri delle forze armate regolari,
- b) I membri delle milizie e corpi volontari non facenti parte delle forze armate regolari, nonché i membri dei movimenti di “resistenza organizzati”, appartenenti a una parte in conflitto ed operanti fuori o all’interno del territorio, anche se questo è occupato, purché: 1) siano sottoposti a un comandante responsabile, 2) portino un segno distintivo fisso visibile a distanza, 3) portino apertamente le armi, 4) rispettino le leggi e gli usi di guerra,
- c) La popolazione di un territorio non occupato che, all’avvicinarsi del nemico, prende spontaneamente le armi per combattere le truppe d’invasione, senza aver avuto il tempo di organizzarsi purché 1) porti apertamente le armi, 2) rispetti le leggi e gli usi di guerra.

Sono combattenti, ossia hanno diritto di partecipare alle ostilità ed al trattamento di prigioniero di guerra in caso di catture (nozione 1977):

I membri delle FF.AA.

Sono “forze armate” le forze, i gruppi e le unità armate ed organizzate di una parte in conflitto, che siano posti sotto un comando responsabile verso detta parte, e soggetti ad un regime disciplinare che assicuri, fra l’altro, il rispetto delle regole del diritto internazionale applicabile

nei conflitti armati.

Come si vede, la nozione di combattente non è più riferita a differenti categorie di formazioni armate, bensì ad una sola (forze armate), essendo state messe sullo stesso piano e sottoposte allo stesso regime le categorie a) e b) previste nella nozione 1949.

Formalmente, la nozione 1949 non è stata abrogata e quindi resta valida nelle parti non toccate dalla nozione del 1977. (Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione diretta della popolazione civile alle ostilità contro truppe d'invasione, sebbene, per quello che risulta dal paragrafo successivo, anche le due condizioni per essa stabilite subiscano quanto meno delle attenuazioni relativamente al tempo e al luogo.)

I mercenari non hanno diritto allo statuto di combattente o di prigioniero di guerra.

I doveri fondamentali del combattente sono:

a) Rispetto delle regole del diritto internazionale da applicare nei conflitti armati;

b) Distinzione della popolazione civile;

Le norme relative a tale distinzione prendono in considerazione due categorie di situazioni :

c) Le situazioni che si possono chiamare normali, nelle quali i combattenti debbono distinguersi “quando prendono parte ad un

attacco o a una operazione militare preparatoria di un attacco”.

Sebbene non specificamente indicato, si deve intendere che la distinzione nelle situazioni normali va assicurata mediante il porto di una uniforme o, almeno di un segno distintivo fisso visibile a distanza, unito, in quest’ultimo caso al porto aperto delle armi,

d) Le situazioni che si possono chiamare eccezionali, nelle quali la distinzione dalla popolazione civile è giudicata impossibile a causa della natura delle ostilità (leggi:guerriglia). In tali situazioni, il combattente “conserva lo statuto di combattente,solo portando le armi apertamente:

-durante un fatto d’arme,

-durante il tempo in cui è esposto alla vista dell’avversario mentre prende parte ad uno spiegamento militare che precede l’inizio di un attacco al quale deve partecipare,”

-Come si vede il dovere di distinguersi non è più da osservare in modo costante nelle due ipotesi c) e d), ma è limitato secondo il tempo e il luogo e, nelle situazioni eccezionali, anche secondo il modo.

16. MEZZI DI GUERRA

I principi generali relativi ai mezzi di guerra sono:

- Non esiste un diritto illimitato nella scelta dei metodi e mezzi di guerra;

- E' vietato l'impiego di armi, proiettili e sostanze, nonché di metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili;
 - E' vietato l'impiego di metodi e mezzi di guerra dai quali ci si può attendere che provochino danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale.
- Nello studio (messa a punto, acquisizione) e nella adozione di una nuova arma, di nuovi mezzi o metodi di guerra, si deve stabilire se il loro impiego non sia vietato in talune circostanze o in ogni circostanza.

Nei riguardi delle armi bianche occorre considerare il loro impiego in alcune forme della guerra moderna (guerriglia, operazioni di commando) alla luce delle norme che vietano di uccidere a tradimento o ricorrendo alla perfidia.

- Nei riguardi delle armi da fuoco sono vietati:
- Proiettili esplosivi o incendiari di peso inferiore ai quattrocento grammi;
 - Pallottole che si espandono o si schiacciano facilmente nel corpo umano;
 - Veleni e armi avvelenate.

E' vietato o limitato l'impiego:

- Di armi aventi come effetto principale quello di ferire mediante schegge non rilevabili nel corpo umano con i raggi X;
- Di mine terrestri (collocate direttamente o a

distanza), trappole o altri dispositivi analoghi;
– Di armi incendiarie.

Nei riguardi delle armi chimiche e batteriologiche è vietato l'impiego e sono altresì vietati la produzione e lo stoccaggio, ed è stata ordinata la distruzione di quelle esistenti nel 1972.

Nei riguardi delle armi nucleari esistono norme internazionali, non sempre classificabili nel diritto della guerra, che riguardano le armi nucleari e precisamente:

-Trattato di Londra, Mosca e Washington 1967 per regolare l'esplorazione e utilizzazione dello spazio extra atmosferico, completato da un Accordo 1979 relativo all'attività degli Stati sulla luna e altri corpi celesti (vietata la messa in orbita attorno alla terra, alla luna e altri corpi celesti di armi nucleari e altre armi di distruzione di massa, ecc.);

-Trattato Città del Messico 1967 relativo al divieto di armi nucleari nell'America Latina;

-Trattato Londra, Mosca e Washington 1971 relativo al divieto di collocare armi nucleari sul fondo dei mari e degli oceani, e, nel relativo sottosuolo.

17. METODI NELLA CONDOTTA DELLE OPERAZIONI

I principi generali che regolano l'impiego di guerra sono quelli già indicati per i mezzi di guerra.

Le norme relative alla condotta delle operazioni debbono applicarsi ad ogni operazione terrestre, navale, o aerea che possa colpire su terra la popolazione civile, le persone civili ed i beni di carattere civile. Debbono applicarsi altresì a tutti gli attacchi navali o aerei diretti contro obiettivi terrestri, ma non incidono altrimenti sulle norme del diritto internazionale da applicare nei conflitti sul mare o nel cielo.

In materia di metodi sono da tenere presenti le seguenti definizioni:

- a) Attacchi: atti di violenza contro l'avversario siano essi compiuti a scopo di offesa o di difesa;
- b) Beni di carattere civile: beni che non sono obiettivi militari;
- c) Obiettivi militari: beni che per la loro natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuiscono effettivamente all'azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione, offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso;
- d) Precauzioni (o misure) possibili: precauzioni (o misure) che sono praticabili o che è praticamente possibile prendere, tenuto conto di tutte le condizioni del momento, in particolare delle considerazioni di ordine umanitario o di ordine militare;
- e) Rappresaglie: sospensione dell'osservanza di obblighi derivanti dal diritto della guerra nei riguardi dell'avversario inosservante, onde indurlo

ad adempiere a tali obblighi. Secondo le norme vigenti, le rappresaglie non sono vietate nei confronti dei combattenti e degli obiettivi militari;

f) Segno distintivo: serve ad indicare persone, beni e luoghi protetti, che non possono, cioè, essere oggetto di attacco né di rappresaglia. E' costituito dalla croce rossa o mezzaluna rossa per le installazioni sanitarie fisse o mobili, trasporti sanitari, personale sanitario e religioso. Altri segni distintivi proteggono in modo analogo: le zone sanitarie e di sicurezza; le località non difese, le zone smilitarizzate, i beni culturali, le persone e i mezzi della protezione civile, le opere e installazioni che racchiudono forze pericolose;

g) Territorio occupato: territorio sul quale l'autorità dell'avversario si è di fatto stabilita ed è in grado di esercitarsi.

Secondo le regole per la protezione dei combattenti:

a) sono vietate le rappresaglie e le spogliazioni a danno di feriti, malati, naufraghi e prigionieri di guerra. Questi militari hanno diritto ad essere trattati secondo specifiche norme di protezione;

b) è vietato uccidere, ferire o catturare un avversario ricorrendo ad atti di perfidia, cioè atti che fanno appello alla buona fede dell'avversario, per fargli credere che ha diritto di ricevere o il dovere di accordare la protezione prevista dal diritto internazionale (es.: simulare l'intenzione di negoziare sotto la copertura della bandiera

di parlamentare: simulare la resa; simulare una incapacità fisica);

c) non sono vietati gli stratagemmi di guerra, cioè quegli atti che hanno lo scopo di indurre in errore l'avversario o di fargli commettere imprudenze, ma che non violano alcuna regola del diritto internazionale e che non fanno appello alla sua buona fede circa la protezione prevista da tale diritto. (es. mascheramenti, operazioni simulate, false informazioni.)

d) è vietato:

- di fare uso indebito del segno distintivo della croce rossa, o mezzaluna rossa; della bandiera del parlamentare, dell'emblema protettore dei beni culturali, del segno speciale per le opere e installazioni che racchiudono forze pericolose, dell'emblema delle Nazioni Unite, di bandiere, emblemi, insegne o uniformi militari di stati neutrali, stati non belligeranti o forze avversarie,

- di ordinare che non ci siano sopravvissuti, di minacciare l'avversario e di condurre le ostilità in funzione di tale decisione,

- di attaccare persone fuori combattimento (sono state catturate, manifestano l'intenzione di arrendersi, sono in stato di incapacità fisica e non possono quindi difendersi) sempre che si astengano da qualsiasi atto di ostilità e non tentino di evadere,

- di attaccare le persone che si lanciano in paracadute da un aereo che precipita e, più in generale, i naufraghi del mare e dell'aria,

- di attaccare e fare oggetto di rappresaglie stabilimenti sanitari militari fissi o le formazioni sanitarie campali, le zone e le località sanitarie militari, trasporti sanitari militari via terra, mare e aria,

e) il personale sanitario e religioso addetto alla cura e assistenza dei militari feriti deve essere rispettato e protetto, e contro di esso sono vietate le rappresaglie.

f) le persone aventi diritto alla protezione prevista per i prigionieri di guerra che cadono in mano dell'avversario in condizioni di combattimento che impediscano di sgomberarle, debbono essere liberate, prendendo tutte le precauzioni possibili per garantire la loro sicurezza.

Regole dettagliate sono destinate alla protezione della popolazione civile in genere, e in particolare degli abitanti di un territorio occupato.

Nell'ambito della condotta delle operazioni militari, le norme vietano:

a) il saccheggio;

b) la presa di ostaggi;

c) le rappresaglie contro: 1) la popolazione civile e le persone civili, 2) i beni di carattere civile, 3) beni culturali, 4) i beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, 5) l'ambiente naturale, 6) le opere e le installazioni che racchiudono "forze pericolose", quali centrali nucleari, dighe di protezione o di ritenuta, 7)

feriti, malati e naufraghi, installazioni sanitarie e trasporti sanitari, il personale sanitario e religioso;
d) far soffrire la fame alle persone civili, e quindi distruggere o mettere fuori uso beni indispensabili alla loro sopravvivenza.

e) gli atti o minacce di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile.

f) l'utilizzazione della presenza o dei movimenti della popolazione civile o di persone civili per mettere determinati punti o determinate zone al riparo da operazioni militari, in particolare cercare di mettere obiettivi militari al riparo da attacchi o di coprire, favorire o ostacolare operazioni militari; (il trasferimento coattivo delle persone civili in zone particolarmente esposte alle conseguenze delle ostilità.)

g) il dirigere i movimenti delle popolazioni civili o di persone civili in modo da cercare di mettere degli obiettivi militari al riparo dagli attacchi, o di coprire operazioni militari.

Le norme vietano inoltre:

a) gli attacchi contro la popolazione civile e le persone civili che non partecipano direttamente alle ostilità, nonché contro beni di carattere civile, dovendo gli attacchi essere limitati ad obiettivi militari;

b) gli attacchi contro: località non difese; zone neutralizzate, smilitarizzate, sanitarie e di sicurezza, ospedali, altri luoghi di cura e trasporti sanitari.

I feriti e i malati, gli invalidi e le donne incinte debbono beneficiare di una protezione e di un rispetto particolari, così come il personale sanitario civile;

c) gli attacchi contro opere e installazioni che racchiudono forze pericolose, anche se costituiscono obiettivi militari, se gli attacchi possono provocare la liberazione di dette forze e causare perdite gravi fra le popolazioni civili;

d) gli atti di ostilità contro beni culturali, e l'utilizzazione di essi in appoggio allo sforzo militare. (Deroghe sono ammesse solo nei casi di necessità militare, imperativa per i beni sotto protezione normale, ineluttabile per i beni sotto protezione speciale.)

e) causare danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale;

f) gli attacchi indiscriminati, quelli cioè: 1) che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato, 2) che impiegano metodi e mezzi che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato, 3) che impiegano mezzi e metodi i cui effetti non possono essere limitati, 4) che, di conseguenza, sono atti a colpire indiscriminatamente obiettivi militari e persone civili o beni di carattere civile, 5) eseguiti mediante bombardamento, quali che siano i mezzi ed i metodi impiegati che trattino come obiettivo militare unico un certo numero di obiettivi militari chiaramente distanziati e distinti, situati in località abitate o zone che contengono una

concentrazione analoga di persone civili o di beni di carattere civile, 6) dai quali ci si può attendere che provochino incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile e danni ai beni di carattere civile, o una combinazione (di perdite umane e di danni) che risulterebbe eccessiva rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.

Altre norme impongono al belligerante di :

a) fare ogni sforzo per allontanare dalle vicinanze di obiettivi militari: la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile, che si trovino sotto il suo controllo;

b) evitare di collocare obiettivi militari all'interno o in prossimità di zone densamente popolate;

c) prendere le precauzioni necessarie per proteggere la popolazione civile, le persone civili ed i beni di carattere civile che si trovino sotto il suo controllo;

d) nel preparare e decidere un attacco:

– fare il possibile per accertare che gli obiettivi da attaccare non siano persone civili né beni di carattere civile e non beneficino di una protezione speciale,

– prendere tutte le precauzioni possibili nella scelta dei mezzi e dei metodi di attacco, allo scopo di – evitare, o almeno, ridurre al minimo il numero dei morti e feriti fra la popolazione civile, nonché i danni ai beni di carattere civile, che potrebbero incidentalmente causare,

– astenersi dal lanciare un attacco da cui ci si può attendere che provochi incidentalmente morti e

feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione (di perdite umane e danni) che risulterebbe eccessiva rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto,
– dare un avvertimento in tempo utile e con mezzo efficace, salvo che le circostanze lo impediscano, nel caso di attacchi che possano colpire la popolazione civile,
– quando è possibile una scelta tra i più obiettivi militari per ottenere un vantaggio militare equivalente far cadere la scelta sull'obiettivo nei cui confronti si può pensare che l'attacco presenti il minor pericolo per la popolazione civile ed i beni di carattere civile.

18. CRONOLOGIA DEL DIRITTO UMANITARIO DEI CONFLITTI ARMATI

1. Prima della 1^a Guerra mondiale

- a. 1856 - Parigi - Dichiarazione sul diritto marittimo.
- b. 1864 - Ginevra - Convenzione sul miglioramento condizioni feriti in guerra.
- c. 1868 - Pietroburgo - Dichiarazione sul divieto dell'impiego di pallottole esplodenti di peso inferiore 400 gr.
- d. 1874 – Bruxelles - Dichiarazione concernenti le leggi e gli usi di guerra.
- e. 1899-Aja :
 - 1^a Convenzione per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali.

- II^a Convenzione e Regolamento concernente le leggi e gli usi guerra terrestre (Clausola Martens).
- III^a Convenzione adattamento alla guerra marittima della Convenzione di Ginevra 1864.
- I^a Dichiarazione relativa al divieto di lancio di proiettili esplosivi da aerostati.
- II^a Dichiarazione relativa al divieto di impiego di pallottole che si schiacciano o si dilatano nel corpo umano.
- f. 1904 - Aja - Convenzione relativa al trattamento navi-ospedale.
- g. 1906 - Ginevra- Convenzione relativa all'assistenza dei malati e feriti in guerra.
- h. 1907-Aja - (non ratificate dall'Italia)
- I^a Convenzione per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali.
- II^a Convenzione limitazione dell'impiego della forza per il recupero di debiti contrattuali.
- III^a Convenzione di apertura delle ostilità.
- IV^a Convenzione e Regolamento sulle leggi e gli usi della guerra terrestre (Clausola Martens).
- V^a Convenzione dei diritti e dei doveri dei neutrali nella guerra terrestre.
- VI^a Convenzione sul regime delle navi mercantili all'inizio delle ostilità.
- VII^a Convenzione sulla trasformazione di navi mercantili in navi da guerra.
- VIII^a Convenzione posa di mine automatiche di contatto non ancorate.
- IX^a Convenzione sul bombardamento di obiettivi terrestri da parte di forze navali.

- X^a Convenzioni sull'adattamento della Convenzione di Ginevra 1906 alla guerra marittima.
- XI^a Convenzione sulle restrizioni all'esercizio del diritto di cattura nella guerra marittima.
- XII^a Convenzione sulla costituzione di una corte internazionale delle prede (non ratificata da nessuno Stato).
- XIII^a Convenzione dei diritti e dei doveri dei neutrali nella guerra marittima.
- Dichiarazione sul divieto del lancio di proiettili esplosivi da aerostati.
- i. 1909 – Londra. Dichiarazione relativa al diritto della guerra marittima (non ratificata da nessuno Stato).

2. Prima della 2^a guerra mondiale

- 1922 – Aja – Regole della guerra aerea (rimaste allo stato di progetto)
- 1925 – Ginevra – Protocollo sul divieto dell'impiego in guerra di gas asfissianti.
- 1929 – Ginevra:
 - I^a Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e malati delle forze in campagna.
 - II^a Convenzione per il trattamento prigionieri di guerra.
- 1936 – Montreaux – Convenzione sul regime degli Stretti.
- 1936 – Londra – Processo verbale relativo alla guerra sottomarina.
- 1938 – Italia – Legge di guerra.
- 1938 – Italia – Legge di neutralità.

3. Dopo la 2^a guerra mondiale

- a. 1948 –New York – Convenzione per prevenzione e repressione delitto genocidio.
- b. 1949 – Ginevra:
 - I^a Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e malati delle forze armate in campagna (Clausola Martens).
 - II^a Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate in campagna (Clausola Martens).
 - III^a Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra (Clausola Martens).
 - IV^a Convenzione sulla popolazione civile (Clausola Martens).
- c. 1954 – Aja – Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.
- d. 1967 – Londra, Mosca e Washington – Trattato per la regolare l'attività degli Stati nella esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico. (Completato nel 1979 da un Accordo (Nazioni Unite) relativo alle attività degli Stati sulla luna e gli altri corpi celesti.)
- e. 1967 – Città del Messico – Trattato sul divieto di armi nucleari nell'America latina.
- f. 1971 – Londra, Mosca e Washington – Trattato per il divieto di collocare armi nucleari e altre armi di distruzione in massa sul fondo dei mari e nel relativo sottosuolo.
- g. 1972 Londra, Mosca e Washington – Trattato sul divieto di messa a punto, produzione e stoccaggio di

armi batteriologiche (biologiche) o a tossine e sulla loro distruzione.

h. 1976 – Ginevra – Convenzione per la protezione dell'ambiente naturale.

i. 1977– Ginevra:

- Protocollo aggiuntivo relativo ai conflitti armati internazionali (Clausola Martens).

- Protocollo aggiuntivo relativo ai conflitti armati non internazionali (Clausola Martens).

l. 1980 – Ginevra - Convenzione relativa al divieto o limitazione dell'impiego di certe armi classiche specifiche (Clausola Martens).

m. 1993 la Convenzione sulle armi chimiche.

n. 1997 la Convenzione sulle mine antipersona di Ottawa.

o. 2000 il Protocollo facoltativo alla Convenzione relativa ai diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti armati.



MINISTERO DELLA DIFESA
SCUOLA DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO
DEL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA

Si attesta che il T.Col. co. Amm/ne E.I. Silvano BERNARDONI

"Con profitto"

ha frequentato il Corso sulla ricerca ed elaborazione di elementi di supporto
al processo decisionale.

svoltosi nella sede di ROMA

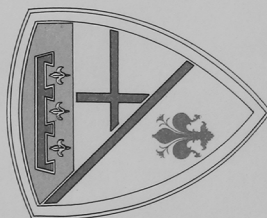
dal 5 Novembre al 30 Novembre 1990

Roma, 30 Novembre 1990



IL DIRETTORE

REGIONE MILITARE TOSCO-EMILIANA



IL Ten. Col. Silvano BERNARDONI

HA FREQUENTATO CON SUCCESSO IL
1° CORSO DI CONSIGLIERE GIURIDICO
DI F.A. A LIVELLO G.U. el./btg./gr. .



COMANDANTE

Bernardi

FIRENZE li 18 SET 1992



CROCE ROSSA ITALIANA

Si attesta che TEN. COL. BERNARDONI SILVANO

ha frequentato il 1° Seminario Interforze di

Diritto Internazionale Umanitario.

Accademia Navale

Livorno, li 11-12-13 Dicembre 1992

Il Presidente
della Commissione Nazionale
D.I.U. della C.R.I.
Prof. Paolo BENVENUTI

Il Presidente
del Comitato C.R.I.
di Livorno
Dott. Mario MICCOLI





CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO PROVINCIALE DI FIRENZE

Si attesta che SILVANO BERNARDONI

ha frequentato il Corso di Primo Soccorso

1993

nell'anno _____

IL PRESIDENTE



Appendice

A sostegno di quanto indicato sulla copertina del presente elaborato si conoscono avvenimenti che hanno caratterizzato in tal senso i conflitti della 2.a Guerra Mondiale nel nostro Paese. Una testimonianza palmare ne sono anche le foto che pubblichiamo, per un episodio accaduto nel territorio modenese ancora all'inizio del 1945.

Il medico condotto di Concordia sulla Secchia, il dott. Arcadio Buffagni, era stato chiamato al capezzale di un ammalato. Mentre si recava da lui, in pieno giorno, con la sua vettura contraddistinta da un'enorme croce rossa sul tetto, veniva mitragliato all'altezza di Villanova sulla strada per la frazione Fossa dal solitario aereo leggero inglese il cui compito era quello di terrorizzare la popolazione delle campagne durante il giorno (di notte veniva soprannominato "Pippo" e gettava piccole bombe - "spezzoni" - a casaccio). (nota dell'Editore: l'episodio era da noi conosciuto ma non ricordavamo il nome del medico.

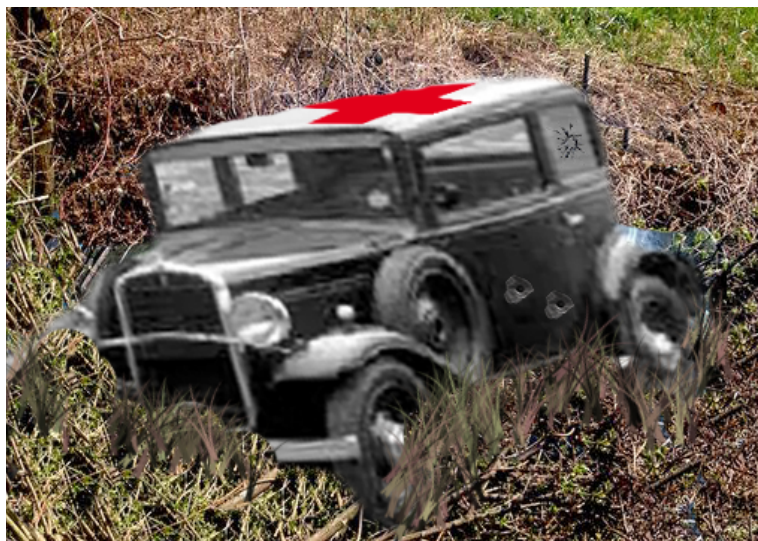
Abbiamo quindi fatto ricerche e, grazie a colui (Angelo Secchi) che fortunatamente sta conservando e pubblicando - anche con l'intervento del Gruppo Studi Bassa Modenese - le memorie di coloro che sono vissuti dagli inizi del '900 ad oggi nella predetta località, abbiamo reperito la foto del medico con i relativi particolari che diamo di seguito. Ci corre

l'obbligo di precisare che un personaggio di molto buon senso, l'ingegnere del Comune Giuseppe Benatti, per molti anni durante il suo incarico, tenne un accurato diario giornaliero degli avvenimenti che andavano accadendo. Fu quindi lui a riportare questo fatto. Complimenti alla memoria).



Il citato ing. Benatti scriveva che “verso le 14 del 2 Gennaio 1945, veniva colpito nella sua auto. Gravemente ferito alla gamba destra, durante un intervento presso l'Ospedale di Mirandola decedeva alle ore 17 dello stesso giorno”. Il funerale ebbe luogo il 4 gennaio. Fu dichiarata giornata di lutto.

Ad una via fu dato il suo nome. Lo meritava, si era adoperato senza risparmio, durante tutta la sua attività professionale, per la salute dei suoi concittadini. Simili episodi di abnegazione da parte di medici, che sono costati la vita, sono stati segnalati in varie parti d'Italia. Onore a loro.



(illustrazioni di copertina e pagina corrente come ricostruzione redazionale)



Stemma della Famiglia Bernardoni da Vignola